DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2018/224 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2018

che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ([1]).

(2) Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC, tenendo conto degli sviluppi della situazione politica in Zimbabwe. Viste la quantità e l'importanza delle incertezze che caratterizzano l'attuale transizione a seguito del cambiamento di ai vertici del dicembre 2017, il Consiglio ritiene che le misure restrittive debbano rimanere in vigore fino a che la situazione non diverrà più chiara.

(3) È pertanto opportuno prorogare le misure restrittive contro lo Zimbabwe fino al 20 febbraio 2019. Il Consiglio dovrebbe riesaminare le misure restrittive costantemente alla luce degli sviluppi politici e relativi alla sicurezza in Zimbabwe.

(4) Le misure restrittive dovrebbero essere mantenute per le sette persone e per l'unica entità elencate all'allegato I della decisione 2011/101/PESC. La sospensione delle misure restrittive dovrebbe essere prorogata per le cinque persone di cui all'allegato II della decisione 2011/101/PESC.

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 10 della decisione 2011/101/PESC è sostituito dal seguente:

«*Articolo 10*

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2019.

3. Le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2019.

4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

([1]) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
K. VALCHEV